

Legge tedesca sul coinvolgimento dei lavoratori in una società europea (SEBG)

Data di stesura: 22/12/2004

La presente legge serve ad applicare la Direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre del 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU CE n° L 294 pag. 22).

INDICE

| | |
|--|----|
| INDICE | 1 |
| PARTE 1 ^a DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ARTICOLO 1: FINALITÀ DELLA LEGGE | 4 |
| ARTICOLO 2: DEFINIZIONI..... | 5 |
| ARTICOLO 3: CAMPO D'APPLICAZIONE | 6 |
| PARTE 2 ^a DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 7 |
| 1° CAPITOLO COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE | 7 |
| ARTICOLO 4: INFORMAZIONE DELLE DIREZIONI..... | 7 |
| ARTICOLO 5: COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 7 |
| ARTICOLO 6: PRESUPPOSTI INDIVIDUALI DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE SPETTANTI ALLA GERMANIA | 8 |
| ARTICOLO 7: RIPARTIZIONE DEI SEGGI SPETTANTI ALLA GERMANIA NELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 9 |
| 2° CAPITOLO COMITATO ELETTORALE..... | 9 |
| ARTICOLO 8: COMPOSIZIONE DEL COMITATO ELETTORALE, ELEZIONI PRIMARIE..... | 9 |
| ARTICOLO 9: CONVOCAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE..... | 11 |
| ARTICOLO 10: ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 11 |
| 3° CAPITOLO: PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE | 11 |

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 11: COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 11 |
| ARTICOLO 12: RIUNIONI, REGOLAMENTO INTERNO..... | 12 |
| ARTICOLO 13: COOPERAZIONE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE CON LE DIREZIONI..... | 12 |
| ARTICOLO 14: ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI ESTERNE COMPETENTI..... | 12 |
| ARTICOLO 15: DELIBERAZIONI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE | 13 |
| ARTICOLO 16: MANCATO AVVIO O INTERRUZIONE DELLE NEGOZIAZIONI | 13 |
| ARTICOLO 17: VERBALE | 14 |
| ARTICOLO 18: RIPRESA DELLE NEGOZIAZIONI | 14 |
| ARTICOLO 19: SPESE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE..... | 15 |
| ARTICOLO 20: DURATA DELLE NEGOZIAZIONI..... | 15 |
| PARTE 3 ^a COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA SE | 16 |
| 1°CAPITOLO COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN VIRTÙ DELL'ACCORDO | 16 |
| ARTICOLO 21: CONTENUTO DELL' ACCORDO..... | 16 |
| 2° CAPITOLO COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN FORZA DI LEGGE | 17 |
| SEZIONE 1 COMITATO AZIENDALE DELLA SE IN FORZA DI LEGGE..... | 17 |
| ARTICOLO 22: PRESUPPOSTI | 17 |
| ARTICOLO 23: COSTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE | 17 |
| ARTICOLO 24: RIUNIONI E DELIBERAZIONI..... | 18 |
| ARTICOLO 25: VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE | 18 |
| ARTICOLO 26: DELIBERA SULL'AVVIO DI NUOVE NEGOZIAZIONI | 19 |
| ARTICOLO 27: COMPETENZE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE | 19 |
| ARTICOLO 28: INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE ANNUALE | 19 |
| ARTICOLO 29: INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI | 20 |

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 30: INFORMAZIONE DA PARTE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE | 21 |
| ARTICOLO 31: FORMAZIONE..... | 22 |
| ARTICOLO 32: ESPERTI | 22 |
| ARTICOLO 33: SPESE E RISORSE MATERIALI..... | 22 |
| SEZIONE 2 PARTECIPAZIONE IN FORZA DI LEGGE | 22 |
| ARTICOLO 34: PRESUPPOSTI PARTICOLARI | 22 |
| ARTICOLO 35: AMPIEZZA DELLA PARTECIPAZIONE | 23 |
| ARTICOLO 36: RIPARTIZIONE DEI SEGGI E NOMINA..... | 24 |
| ARTICOLO 37: REVOCA E IMPUGNAZIONE..... | 24 |
| ARTICOLO 38: STATUS GIURIDICO, ORDINAMENTO INTERNO | 25 |
| SEZIONE 3 TUTELA DELLE TENDENZE..... | 25 |
| ARTICOLO 39: IMPRESE DI TENDENZA | 25 |
| PARTE 4 ^a PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI PROTETTIVE..... | 27 |
| ARTICOLO 40: COOPERAZIONE IMPRONTATA ALLA FIDUCIA | 27 |
| ARTICOLO 41: SEGRETEZZA, RISERVATEZZA | 27 |
| ARTICOLO 42: TUTELA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI..... | 28 |
| ARTICOLO 43: DIVIETO DI PRASSI ABUSIVE..... | 28 |
| ARTICOLO 44: TUTELA DELL'ISTITUZIONE E DELL'ATTIVITÀ..... | 29 |
| PARTE 5 ^a NORME PENALI E SANZIONI PECUNIARIE, DISPOSIZIONI FINALI..... | 29 |
| ARTICOLO 45: NORME PENALI | 29 |
| ARTICOLO 46: SANZIONI PECUNIARIE | 30 |
| ARTICOLO 47: VALIDITÀ DELLE LEGGI NAZIONALI..... | 30 |

PARTE 1^a

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: FINALITÀ DELLA LEGGE

(1) La legge disciplina la partecipazione dei lavoratori in una società europea (SE) che è a sua volta oggetto del Regolamento (CE) n° 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre del 2001 sullo statuto della società europea (GU CE n° L 294 pag. 1). Obiettivo della legge è di garantire in una SE i diritti al coinvolgimento nelle decisioni dell'impresa acquisiti dai lavoratori (lavoratrici e lavoratori). Per lo sviluppo dei diritti di coinvolgimento dei lavoratori nella SE sono determinanti i diritti al coinvolgimento che esistevano già nelle società che costituiscono la SE.

(2) Per garantire il diritto all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione e ad altre forme di coinvolgimento transnazionale dei lavoratori, viene stipulato un accordo simile sul coinvolgimento dei lavoratori in una società europea (SE). Qualora non si raggiunga un accordo, il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea (SE) è garantito per legge.

(3) Le disposizioni della presente legge e l'accordo da stipulare conformemente al comma 2 devono essere interpretate in modo tale da promuovere gli obiettivi della Comunità Europea che garantiscono il coinvolgimento dei lavoratori in una società europea (SE).

(4) I principi dei commi da 1 a 3 valgono anche per modifiche strutturali di una SE già costituita e per il loro impatto sulle società partecipanti e sui loro dipendenti.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

(1) Il concetto di lavoratore si rifà alle norme e all'uso vigente nei rispettivi stati membri. Lavoratori di un'impresa o di una dipendenza tedesca sono gli operai e gli impiegati, inclusi gli apprendisti, e gli impiegati con funzioni dirigenziali di cui all'articolo 5 comma 3 frase 2 della Legge tedesca sullo statuto aziendale, indipendentemente da se lavorano in una dipendenza, nel servizio esterno o a distanza. È considerato un lavoratore anche chi lavora a domicilio, a patto che lavori principalmente per l'impresa o per la dipendenza.

(2) Società partecipanti sono le società che partecipano direttamente alla costituzione di una SE.

(3) Società affiliate sono le imprese giuridicamente indipendenti che un'altra società può controllare ai sensi dell'articolo 3 commi da 2 a 7 della Direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre del 1994 sull'istituzione di un comitato aziendale europeo o sulla creazione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in imprese o gruppi d'impresa di dimensioni comunitarie (GU CE n° L 254 pag. 64). Si applica l'articolo 6 commi da 2 a 4 della legge tedesca sui comitati aziendali europei del 28 ottobre del 1996 (GU federale I pag. 1548, 2022).

(4) Affiliate o dipendenze interessate sono le affiliate o le dipendenze di una società partecipante, destinate a divenire affiliate o dipendenze della SE.

(5) La direzione è l'organo delle società che partecipano direttamente alla costituzione della SE o della SE stessa che gestisce i negozi della società e che è autorizzato a rappresentarla. Nel caso delle società partecipanti si tratta dell'organo di direzione o di amministrazione, nel caso della SE dell'organo di direzione o dei direttori esecutivi.

(6) Rappresentanza dei lavoratori designa qualsiasi rappresentanza dei lavoratori ai sensi della Legge tedesca sullo statuto aziendale (comitato aziendale, comitato aziendale centrale, comitato aziendale del gruppo o una rappresentanza costituita ai sensi dell'articolo 3 commi da 1 a 3 della legge sullo statuto aziendale).

(7) Con comitato aziendale della SE s'intende l'organo di rappresentanza dei dipendenti della SE che viene istituito con un accordo, secondo l'articolo 21, o per legge, secondo gli articoli da 22 a 33, per tutelare i diritti all'informazione e alla consultazione dei dipendenti della SE, delle sue affiliate e dipendenze e, se così convenuto, i diritti di partecipazione e altri diritti di coinvolgimento relativi, riguardanti la SE.

(8) Con coinvolgimento dei lavoratori s'intende qualsiasi procedura, inclusa l'informazione, la consultazione e la partecipazione, con la quale i rappresentanti dei lavoratori possono influenzare le decisioni della società.

(9) Diritti di coinvolgimento sono i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel campo dell'informazione, della consultazione, della partecipazione e di altri tipi di coinvolgimento. Si può trattare anche della tutela di questi diritti nelle imprese del gruppo della SE.

(10) Informazione significa l'informazione del comitato aziendale della SE o di altri rappresentanti dei lavoratori da parte della direzione della SE a proposito di questioni che riguardano la SE stessa o una delle sue affiliate o dipendenze in un altro stato membro o che esorbitano dai poteri degli organi competenti di un singolo stato. I tempi, le modalità e i contenuti devono essere scelti in modo tale, da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con la direzione della SE.

(11) Con consultazione s'intende l'apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra il comitato aziendale della SE o altri rappresentanti dei lavoratori e la direzione della SE o un altro livello direttivo competente dotato di poteri decisionali propri. I tempi, le modalità e i contenuti della consultazione devono permettere al comitato aziendale della SE di esprimere un parere, basandosi sulle informazioni ricevute, sui provvedimenti previsti dalla direzione della SE di cui si potrà tenere conto nel processo decisionale all'interno della SE.

(12) Partecipazione designa l'influenza dei lavoratori sulle attività di una società mediante

1. il diritto di eleggere o designare alcuni membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della società, o
2. il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della società o il diritto di opporvisi.

ARTICOLO 3: CAMPO D'APPLICAZIONE

(1) La presente legge vale per una SE con sede in Germania. Indipendentemente dalla sede della SE, vale anche per dipendenti della SE che lavorano in Germania e per società partecipanti, affiliate e dipendenze interessate con sede in Germania.

(2) stati membri ai sensi della presente legge sono gli stati membri dell'Unione Europea e gli altri stati firmatari del trattato sullo Spazio Economico Europeo.

PARTE 2^a

DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

1° CAPITOLO

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ARTICOLO 4: INFORMAZIONE DELLE DIREZIONI

(1) Conformemente a un'esortazione scritta formulata in tal senso dalle direzioni, si deve istituire una delegazione speciale di negoziazione che ha il compito di stipulare con le direzioni un accordo scritto sul coinvolgimento dei lavoratori in una società europea (SE).

(2) Se le direzioni hanno intenzione di costituire una SE, informano le rappresentanze dei lavoratori e degli impiegati con funzioni dirigenziali delle società partecipanti, delle affiliate e delle dipendenze interessate dei loro piani. In assenza di una rappresentanza dei lavoratori, ne informano i dipendenti. Tale informazione viene attuata immediatamente dopo la pubblicazione del piano di fusione, del piano di costituzione di una holding, del piano di trasformazione o dopo la stipula di un accordo per la costituzione di un'affiliata, senza che siano necessarie sollecite.

(3) L'informazione comprende in particolare

1. l'identità e la struttura delle società partecipanti, delle affiliate e delle dipendenze interessate e la loro distribuzione negli stati membri;
2. le rappresentanze dei lavoratori esistenti in queste società e dipendenze;
3. il numero dei lavoratori che lavorano in ognuna di queste società e dipendenze e il risultante numero complessivo dei lavoratori che lavorano in uno stato membro;
4. il numero dei lavoratori che godono di diritti di partecipazione negli organi di queste società.

(4) La data determinante per il rilevamento del numero dei lavoratori è quella dell'informazione ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 5: COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

(1) I lavoratori impiegati in ogni stato membro nelle società partecipanti, nelle affiliate e dipendenze interessate eleggono o designano dei rappresentanti da inviare a far parte della delegazione speciale di negoziazione. Per ogni quota di dipendenti presenti in uno stato membro pari al 10 per cento, o sua frazione, del numero complessivo dei dipendenti che lavorano nelle società partecipanti e nelle affiliate o dipendenze interessate di tutti gli stati

membri, tale stato membro dovrà eleggere o designare un suo rappresentante da inviare a far parte della delegazione speciale di negoziazione.

(2) Se la SE viene costituita con una fusione, si devono eleggere o designare membri supplementari della delegazione speciale di negoziazione in numero tale, da assicurare che ogni società partecipante che è registrata ed ha lavoratori nel relativo stato membro e che a causa della prevista registrazione della SE cesserà di esistere come entità giuridica distinta sia rappresentata nella delegazione speciale di negoziazione da almeno un membro. Questo non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.

(3) Il numero di detti membri supplementari non deve superare il 20 % del numero dei membri designati in virtù del comma 1. Se ciò significa che non tutte le società, di cui si deve tener particolarmente conto conformemente al comma 2, potranno essere rappresentate nella delegazione speciale di negoziazione con un ulteriore membro, si prenderanno in considerazione le società in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati. Si deve vegliare a che uno stato membro non ottenga diversi seggi aggiuntivi prima che tutti gli altri stati membri, dai quali provengono le società di cui si deve tenere conto ai sensi del comma 2, non abbiano ottenuto un ulteriore seggio.

(4) Se durante il periodo di attività della delegazione speciale di negoziazione dovessero intervenire nella struttura o nel numero dei dipendenti delle società partecipanti, delle affiliate o delle dipendenze interessate cambiamenti tali, da modificare la composizione concreta della delegazione speciale di negoziazione, si dovrà procedere a una nuova e conseguente composizione di quest'ultima. Le direzioni competenti devono informare immediatamente la delegazione speciale di negoziazione di siffatti cambiamenti. Si applica quindi mutatis mutandis l'articolo 4 commi da 2 a 4.

ARTICOLO 6: PRESUPPOSTI INDIVIDUALI DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE SPETTANTI ALLA GERMANIA

(1) I presupposti individuali dei membri della delegazione speciale di negoziazione dipendono dalle normative vigenti nei rispettivi stati membri nei quali sono eletti o designati.

(2) In Germania possono essere eletti membri della delegazione speciale di negoziazione lavoratori delle società e dipendenze e rappresentanti dei sindacati. Si devono eleggere uomini e donne conformemente alla loro proporzione numerica. Per ogni membro si deve eleggere un membro sostituto.

(3) Se nella delegazione speciale di negoziazione ci sono più di due membri tedeschi, un membro su tre deve essere un rappresentante di un sindacato presente in un'impresa partecipante alla costituzione della SE.

(4) Se dovessero far parte della delegazione speciale di negoziazione più di sei membri tedeschi, almeno un membro su sette deve essere un rappresentante degli impiegati con funzioni dirigenziali.

ARTICOLO 7: RIPARTIZIONE DEI SEGGI SPETTANTI ALLA GERMANIA NELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

- (1) L'elezione o la designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'articolo 5 viene eseguita secondo le relative disposizioni degli stati membri.
- (2) Per l'elezione dei membri della delegazione speciale di negoziazione spettanti alla Germania, tutte le società che partecipano alla costituzione della SE che hanno sede in Germania e che impiegano lavoratori in questo paese devono essere rappresentate nella delegazione speciale di negoziazione da almeno un membro.
- (3) Se il numero dei membri della delegazione speciale di negoziazione spettanti alla Germania è inferiore al numero delle società con sede in Germania che partecipano alla costituzione della SE e che impiegano lavoratori in questo paese, si attribuirà un seggio alle singole società in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.
- (4) Se il numero dei membri della delegazione speciale di negoziazione spettanti alla Germania è superiore al numero delle società che partecipano alla costituzione della SE che hanno sede in Germania e che impiegano lavoratori in questo paese, una volta attribuiti i seggi secondo il comma 2, i seggi rimanenti devono essere distribuiti tra le società partecipanti secondo il metodo d'Hondt.
- (5) Nel caso in cui nessuna società con sede in Germania partecipi alla costituzione della SE, ma siano interessate da quest'ultima solamente dipendenze di società straniere, si applicano mutatis mutandis i commi da 2 a 4.

2° CAPITOLO COMITATO ELETTORALE

ARTICOLO 8: COMPOSIZIONE DEL COMITATO ELETTORALE, ELEZIONI PRIMARIE

- (1) I membri della delegazione speciale di negoziazione spettanti secondo la presente legge o la legge di un altro stato membro ai dipendenti delle società che partecipano alla costituzione della SE, delle loro affiliate e dipendenze interessate, impiegati in Germania, sono eletti da un comitato elettorale a scrutinio segreto e diretto. Nel caso di cui all'articolo 6 comma 3, in cui un membro su tre deve essere eletto su proposta di un sindacato rappresentato in una delle imprese che partecipano alla costituzione della SE. Se viene fatta un'unica proposta per la votazione, essa deve includere almeno il doppio dei candidati rispetto al numero di rappresentanti sindacali da eleggere. Ogni proposta formulata da un sindacato deve essere sottoscritta da un rappresentante sindacale. Nel caso di cui all'articolo 6 comma 4, un membro su sette deve essere eletto su proposta dei comitati di rappresentanza degli impiegati con funzioni dirigenziali; la frase 3 vale mutatis mutandis. Se in un'impresa partecipante o in un

gruppo d'impresе partecipanti non esiste un comitato di rappresentanza degli impiegati con funzioni dirigenziali, gli impiegati con funzioni dirigenziali possono proporre essi stessi dei candidati: una tale proposta deve essere sottoscritta da 1/20 o da 50 degli impiegati con funzioni dirigenziali aventi diritto di voto.

(2) Qualora partecipi alla costituzione della SE un solo gruppo tedesco d'impresе, il comitato elettorale sarà composto dai membri del comitato aziendale del gruppo o, se esso non esiste, dai membri del comitato aziendale centrale, o se nell'impresа non esiste nemmeno un organo simile, dai membri del comitato aziendale. Le dipendenze e le impresе di un gruppo prive di comitato aziendale saranno rappresentate dal comitato aziendale del gruppo, dal comitato aziendale centrale o dal comitato aziendale.

(3) Qualora partecipi alla costituzione della SE una sola impresа tedesca, il comitato elettorale sarà composto dai membri del comitato aziendale centrale, o se non esiste un organo simile, dai membri del comitato aziendale. Le dipendenze e le impresе prive di comitato aziendale saranno rappresentate dal comitato aziendale centrale o dal comitato aziendale.

(4) Qualora partecipi alla costituzione di una SE solo una dipendenza tedesca, il comitato elettorale sarà composto dai membri del comitato aziendale.

(5) Se partecipano alla costituzione della SE uno o più gruppi di impresе o impresе non collegate o se la costituzione interessa dipendenze indipendenti dall'impresа, il comitato elettorale sarà composto dalle rispettive rappresentanze a livello di gruppo, d'impresа o di dipendenza. Si applicano mutatis mutandis i commi da 2 a 4. Qualora nei casi descritti nella frase 1 non esista una rispettiva rappresentanza dei lavoratori, i membri del comitato elettorale sono eletti dai lavoratori nel contesto di elezioni primarie. L'elezione viene avviata ed eseguita dal presidente del comitato elettorale che è eletto a sua volta nel quadro di un'assemblea dei lavoratori convocata dalla direzione tedesca del gruppo, dalla direzione dell'impresа o direzione della dipendenza. Si devono eleggere tanti membri del comitato elettorale, quanti sono i membri che dovrebbe avere per legge una rappresentanza dei lavoratori nei casi di cui ai commi da 2 a 4; per la procedura elettorale si applica mutatis mutandis il comma 7 frasi da 3 a 5.

(6) Il comitato elettorale è composto da massimo 40 membri. Qualora si superi tale cifra, il numero dei membri del comitato elettorale deve essere ridotto secondo il metodo d'Hondt.

(7) Se come nei casi di cui ai commi da 2 a 5 non esiste una rappresentanza dei lavoratori, questi ultimi eleggono i membri della delegazione speciale di negoziazione con uno scrutinio segreto e diretto. L'elezione viene avviata ed eseguita dal presidente del comitato elettorale che è eletto a sua volta nel corso di un'assemblea dei lavoratori convocata dalla direzione tedesca del gruppo, dalla direzione tedesca dell'impresа o dalla direzione tedesca della dipendenza. L'elezione dei membri della delegazione speciale di negoziazione avviene secondo i principi del sistema proporzionale. Nel caso in cui sia stata formulata una sola proposta, l'elezione avviene con il sistema maggioritario. Ogni proposta elettorale dei lavoratori deve essere firmata da almeno 1/20 degli aventi diritto di voto, al minimo tuttavia da tre dipendenti aventi diritto di voto e al massimo da 50 aventi diritto di voto; nelle

dipendenze che hanno fino a 20 dipendenti aventi diritto di voto è sufficiente la firma di due di essi. Si applica mutatis mutandis l'articolo 8 comma 1 frasi da 2 a 6.

ARTICOLO 9: CONVOCAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE

(1) Sulla base delle informazioni ricevute dalle direzioni, il presidente della rappresentanza dei lavoratori a livello di gruppo o, in assenza di questa, a livello d'impresa o, se non esiste, a livello di dipendenza deve

1. stabilire il luogo, il giorno e l'ora della riunione del comitato elettorale;
2. fissare il numero di membri provenienti dalle rispettive rappresentanze dei lavoratori secondo l'articolo 8 comma 6;
3. convocare alla riunione del comitato elettorale.

(2) Qualora esistano diverse rappresentanze dei lavoratori a uno stesso livello, i doveri di cui al comma 1 spettano al presidente della rappresentanza dei lavoratori che rappresenta il maggior numero di dipendenti.

ARTICOLO 10: ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

(1) All'elezione devono essere presenti almeno due terzi dei membri del comitato elettorale che devono rappresentare a loro volta almeno due terzi dei lavoratori. I membri del comitato elettorale esprimono ognuno altrettanti voti dei lavoratori che rappresentano. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi.

(2) Nel comitato elettorale le rappresentanze dei lavoratori e i membri eletti con le elezioni primarie rappresentano rispettivamente tutti i dipendenti dell'unità organizzativa di loro competenza secondo l'articolo 8 commi da 2 a 5. I dipendenti che non sono rappresentati secondo la frase 1 vengono attribuiti in parti uguali alle rappresentanze dei lavoratori esistenti in seno al rispettivo gruppo imprenditoriale.

(3) Se nel comitato elettorale sono presenti diversi membri di una rappresentanza dei lavoratori, il numero dei voti corrispondenti ai lavoratori da loro rappresentati è suddiviso in parti uguali. Questo vale anche per i membri del comitato elettorale eletti secondo l'articolo 8 comma 5 frase 3.

3° CAPITOLO: PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE

ARTICOLO 11: COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

(1) L'elezione o la designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione deve avvenire entro dieci settimane dall'informazione prescritta all'articolo 4 commi 2 e 3. I nomi e

gli indirizzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione devono essere comunicati immediatamente alle direzioni, specificando a che dipendenza appartengono. Le direzioni ne devono informare le direzioni delle dipendenze e delle aziende locali, le rappresentanze dei lavoratori ivi esistenti, i comitati di rappresentanza degli impiegati con funzioni dirigenziali e i sindacati rappresentati nelle dipendenze nazionali.

(2) La procedura di negoziazione di cui agli articoli da 12 a 17 ha luogo, anche se si oltrepassa il termine indicato nel comma 1 frase 1 per motivi di cui rispondono i lavoratori. I membri eletti o designati dopo la decorrenza del termine possono partecipare in qualsiasi momento alla procedura di negoziazione.

ARTICOLO 12: RIUNIONI, REGOLAMENTO INTERNO

(1) Immediatamente dopo la nomina dei membri o nel caso di cui all'articolo 11, una volta decorsa la scadenza indicata nell'articolo 11 comma 1 frase 1, le direzioni convocano la riunione costitutiva della delegazione speciale di negoziazione e ne informano le direzioni locali delle dipendenze e delle aziende. La delegazione speciale di negoziazione elegge tra i suoi membri un presidente e almeno due vicepresidenti. Può darsi un regolamento interno scritto.

(2) Il presidente può indire altre riunioni.

ARTICOLO 13: COOPERAZIONE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE CON LE DIREZIONI

(1) La delegazione speciale di negoziazione e le direzioni stipulano un accordo scritto sul coinvolgimento dei lavoratori nella società europea (SE), collaborando in uno spirito improntato alla fiducia.

(2) Le direzioni devono dare alla delegazione speciale di negoziazione tutte le informazioni necessarie in tempo utile, mettendo a disposizione tutti i documenti indispensabili. La delegazione speciale di negoziazione deve essere informata soprattutto del progetto di costituzione e dell'andamento della procedura fino al momento dell'iscrizione della SE. La data, il ritmo e il luogo delle negoziazioni vengono definiti dalle direzioni e dalla delegazione speciale di negoziazione di comune accordo.

ARTICOLO 14: ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI ESTERNE COMPETENTI

(1) La delegazione speciale di negoziazione può invitare alle negoziazioni, per farsi aiutare nel suo lavoro, esperti da lei scelti che possono essere anche rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore a livello comunitario. Suddetti esperti possono partecipare alle negoziazioni con funzione di consulenti, se la delegazione speciale di negoziazione lo desidera.

(2) La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare i rappresentanti di competenti organizzazioni esterne dell'inizio dei negoziati.

ARTICOLO 15: DELIBERAZIONI DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

(1) I membri della delegazione speciale di negoziazione che sono eletti o designati in uno stato membro rappresentano tutti i dipendenti che lavorano in quello stato membro. Fino a quando uno stato membro non vota o non designa dei membri da inviare nella delegazione speciale di negoziazione (articolo 11 comma 2), i lavoratori interessati non sono rappresentati.

(2) Con riserva del comma 3 e dell'articolo 16 comma 1, la delegazione speciale di negoziazione prende le sue decisioni con la maggioranza dei suoi membri che deve costituire contemporaneamente la maggioranza dei lavoratori rappresentati. Ogni membro spettante al singolo stato membro rappresenta lo stesso numero di lavoratori.

(3) Qualora i negoziati abbiano come risultato una riduzione dei diritti di partecipazione, per una deliberazione che approva un tale accordo è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino a loro volta almeno due terzi dei lavoratori presenti in almeno due stati membri. Ciò vale

1. nel caso di una SE da costituire con una fusione, a condizione che la partecipazione riguardi almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate interessate oppure
2. nel caso di una SE da costituire come holding o come affiliata, a condizione che la partecipazione riguardi almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate interessate.

(4) Riduzione dei diritti di partecipazione significa che

1. la quota di rappresentanti dei lavoratori presenti nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE è più bassa della quota maggiore esistente nelle società partecipanti oppure
2. che viene abolito o limitato il diritto di eleggere, designare, raccomandare o rifiutare membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE.

(5) Qualora si costituisca una SE mediante trasformazione, non si può adottare una delibera secondo il comma 3.

ARTICOLO 16: MANCATO AVVIO O INTERRUZIONE DELLE NEGOZIAZIONI

(1) La delegazione speciale di negoziazione può decidere di non avviare negoziati o di porre fine a negoziati già in corso. Per una decisione del genere è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori presenti in almeno due

stati membri. Trovano applicazione le disposizioni per l'informazione e la consultazione dei lavoratori che vigono negli stati membri in cui la SE annovera lavoratori.

(2) Una delibera ai sensi del comma 1 mette fine alla procedura per la conclusione dell'accordo secondo l'articolo 21. Se viene adottata una delibera del genere, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli da 22 a 33 sul comitato aziendale della SE previsto dalla legge e degli articoli da 34 a 38 sulla partecipazione prevista dalla legge.

(3) Se una SE è costituita mediante trasformazione, non si può adottare una delibera ai sensi del comma 1, se ai lavoratori della società da trasformare spettano diritti di partecipazione.

ARTICOLO 17: VERBALE

Si deve registrare in un verbale che deve essere firmato del presidente e da un altro membro della delegazione speciale di negoziazione:

1. un'eventuale delibera sulla conclusione di un accordo secondo l'articolo 13 comma 1,
2. un'eventuale delibera sul mancato avvio o sull'interruzione delle negoziazioni secondo l'articolo 16 comma 1 e
3. le rispettive maggioranze con le quali sono state adottate le delibere.

Si deve trasmettere una copia del verbale alle direzioni.

ARTICOLO 18: RIPRESA DELLE NEGOZIAZIONI

(1) Non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione ai sensi dell'articolo 16 comma 1, su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, si costituisce nuovamente una delegazione speciale di negoziazione, a condizione che al posto delle società partecipanti, affiliate e dipendenze interessate, subentri la SE, le sue affiliate e le sue dipendenze. Le parti possono convenire di riaprire i negoziati a una data anteriore.

(2) Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione della SE ai sensi del comma 1, ma detti negoziati non portano ad alcun accordo, non si applicano per legge gli articoli da 22 a 33 sul comitato aziendale della SE e gli articoli da 34 a 38 sulla partecipazione.

(3) Qualora si prevedano modifiche strutturali della SE atte a diminuire i diritti di coinvolgimento dei lavoratori, su iniziativa della direzione della SE o del comitato aziendale della SE si apriranno negoziazioni sui diritti di coinvolgimento dei lavoratori. Se non si vuole costituire una nuova delegazione speciale di negoziazione, le negoziazioni con la direzione della SE possono essere condotte di comune accordo dal comitato aziendale della SE assieme a rappresentanti dei lavoratori interessati dalla ristrutturazione prevista, non rappresentati, sinora, nel comitato aziendale della SE. Se detti negoziati non portano ad alcun accordo, si

applicano per legge gli articoli da 22 a 33 sul comitato aziendale della SE e gli articoli da 34 a 38 sulla partecipazione.

(4) Nei casi previsti dai commi 1 e 3 valgono le disposizioni della parte II, a condizione che al posto delle direzioni subentri la direzione della SE.

ARTICOLO 19: SPESE DELLA DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE

Le spese derivanti dalla costituzione e dall'attività della delegazione speciale di negoziazione sono sostenute dalle società partecipanti e, una volta costituita, dalla SE come debitori in solido. Per le riunioni in particolare vanno messi a disposizione locali, risorse materiali, interpreti e personale d'ufficio sufficienti e devono essere sostenute le spese necessarie per il viaggio e il soggiorno dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

ARTICOLO 20: DURATA DELLE NEGOZIAZIONI

(1) I negoziati hanno inizio con l'istituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono durare fino a sei mesi. Con istituzione s'intende il giorno della seduta costitutiva della delegazione speciale di negoziazione indicato dalle direzioni nella loro convocazione.

(2) Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1 fino a un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

PARTE 3^a

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA SE

1°CAPITOLO

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN VIRTÙ DELL'ACCORDO

ARTICOLO 21: CONTENUTO DELL'ACCORDO

(1) Fatta salva l'autonomia delle parti e fatto salvo il comma 6, l'accordo scritto stipulato tra le direzioni e la delegazione speciale di negoziazione determina:

1. il campo d'applicazione dell'accordo stesso, comprese le imprese e le dipendenze con sede esterna al territorio degli stati membri, sempre che essi siano inclusi nel campo d'applicazione;
2. la composizione del comitato aziendale della SE; il numero dei suoi membri e la distribuzione dei seggi, comprese le conseguenze di modifiche sostanziali del numero dei lavoratori occupati nella SE;
3. le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione del comitato aziendale della SE;
4. la frequenza delle riunioni del comitato aziendale della SE;
5. le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale della SE;
6. la data di entrata in vigore dell'accordo e la sua durata, e inoltre i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

(2) Qualora non venga costituito un comitato aziendale della SE, le parti sono tenute a stabilire le modalità di esecuzione della procedura o delle procedure d'informazione e consultazione. Si applica analogamente il comma 1.

(3) Qualora le parti stipulino un accordo sulla partecipazione, va definito il contenuto dello stesso. Va stipulato soprattutto quanto segue:

1. il numero dei membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE che i lavoratori potranno eleggere o designare o alla cui designazione potranno opporsi o che potranno raccomandare;
2. la procedura per tale elezione o designazione da parte dei lavoratori o raccomandazione o opposizione della designazione di tali membri e
3. i diritti di questi membri.

(4) L'accordo deve stabilire che anche prima di modifiche strutturali della SE si devono avviare negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Le parti possono determinare la procedura da applicare in siffatto caso.

(5) L'accordo può disporre che valga del tutto o in parte, come previsto dalla legge, quanto regolato dagli articoli da 22 a 33 in merito al comitato aziendale della SE e quanto regolato dagli articoli da 34 a 38 in merito alla partecipazione.

(6) Fatta salva la relazione tra la presente legge e altre disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori nell'azienda, nel caso di una SE costituita tramite trasformazione, l'accordo deve prevedere che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutte le sue componenti quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE. Ciò vale anche nel caso in cui la società passi da una struttura organizzativa dualistica a una monistica e viceversa.

2° CAPITOLO

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN FORZA DI LEGGE

SEZIONE 1

COMITATO AZIENDALE DELLA SE IN FORZA DI LEGGE

SOTTOSEZIONE 1

COSTITUZIONE E GESTIONE

ARTICOLO 22: PRESUPPOSTI

(1) Quanto regolato negli articoli da 23 a 33 in merito al comitato aziendale della SE, in forza di legge, si applica a partire dall'iscrizione della SE se

1. le parti lo hanno concordato oppure
2. non è stato stipulato un accordo entro il periodo indicato nell'articolo 20 e la delegazione speciale di negoziazione non ha adottato una delibera conformemente all'articolo 16.

(2) Il comma 1 si applica analogamente nel caso dell'articolo 18 comma 3.

ARTICOLO 23: COSTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE

(1) Per garantire il diritto d'informazione e consultazione nella SE viene istituito un comitato aziendale della SE composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze. Per la costituzione del comitato aziendale della SE valgono l'articolo 5 comma 1, l'articolo 6 commi 1 e 2 frasi 2 e 3, gli articoli da 7 a 10 e 11 commi 1 frasi 2 e 3 analogamente a condizione che

al posto delle società partecipanti, delle affiliate e dipendenze interessate subentrino la SE, le sue affiliate e dipendenze. Nel caso dell'articolo 22 comma 1 n° 2, al fine di stabilire il numero dei lavoratori dipendenti fa fede la fine del periodo di tempo di cui all'articolo 20. Il mandato nel comitato aziendale della SE inizia con l'elezione o la designazione. La durata del mandato per i membri nazionali è di quattro anni, salvo che non termini anticipatamente a causa di revoca o per altri motivi. Per quanto riguarda la revoca valgono analogamente gli articoli da 8 a 10, a condizione che al posto delle società partecipanti, delle affiliate e dipendenze interessate subentrino la SE, le sue affiliate e dipendenze.

(2) Subito dopo la designazione dei suoi membri, la direzione della SE convoca alla seduta costitutiva del comitato aziendale della SE. Il comitato aziendale della SE elegge tra i suoi membri un presidente e il suo vice.

(3) Il presidente, o in caso di suo impedimento, il vicepresidente rappresenta il comitato aziendale della SE nell'ambito delle delibere prese dallo stesso. Il presidente, o in caso di suo impedimento, il vicepresidente, sono autorizzati a ricevere dichiarazioni da indirizzare al comitato aziendale della SE.

(4) Il comitato aziendale della SE elegge al suo interno un comitato composto da tre membri, di cui fanno parte, oltre al presidente, altri due membri da eleggere. Il comitato svolge le attività correnti del comitato aziendale della SE (comitato esecutivo).

ARTICOLO 24: RIUNIONI E DELIBERAZIONI

(1) Il comitato aziendale della SE si può dotare di regolamento interno, deliberando con la maggioranza dei suoi membri.

(2) Prima delle riunioni con la direzione della SE, il comitato aziendale della SE oppure il comitato esecutivo, eventualmente in composizione ampliata conformemente all'articolo 29 comma 3, è autorizzato a riunirsi senza che i rappresentanti della direzione SE siano presenti. Con il consenso della direzione della SE il comitato aziendale della SE può riunirsi altre volte. Le riunioni del comitato aziendale della SE non sono pubbliche.

(3) Il comitato aziendale della SE raggiunge il quorum quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Laddove la presente legge non disponga diversamente, il comitato aziendale della SE delibera con la maggioranza dei membri presenti.

ARTICOLO 25: VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE

A ritmo biennale, a partire dal giorno della seduta costitutiva del comitato aziendale della SE, la direzione della SE è tenuta a verificare che non ci siano state modifiche della SE e delle sue affiliate e dipendenze, in particolare rispetto al numero dei dipendenti presenti nei singoli stati membri. Essa è tenuta a comunicare al comitato aziendale della SE il risultato di tale verifica. Qualora ciò renda necessaria una differente composizione del comitato aziendale della SE,

esso invita gli organi di competenza nei rispettivi stati membri a eleggere o designare nuovamente i membri del comitato aziendale della SE. Con la nuova nomina o designazione termina il mandato dei rappresentanti dei lavoratori provenienti da questi stati membri precedentemente eletti.

ARTICOLO 26: DELIBERA SULL'AVVIO DI NUOVE NEGOZIAZIONI

(1) Quattro anni dopo la sua istituzione, il comitato aziendale della SE delibera con la maggioranza dei suoi membri in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo conformemente all'articolo 21 oppure di mantenere le disposizioni adottate sinora.

(2) Qualora si decida di negoziare un accordo conformemente all'articolo 21, si applicano gli articoli da 13 a 15, 17, 20 e 21 a condizione che l'espressione "delegazione speciale di negoziazione" sia sostituita da "comitato aziendale della SE". Qualora non sia stipulato alcun accordo, continuano ad essere applicate le disposizioni valide sinora.

SOTTOSEZIONE 2 COMPITI

ARTICOLO 27: COMPETENZE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE

Il comitato aziendale della SE è competente per le questioni che riguardano la stessa SE, una delle sue affiliate o dipendenze situate in un altro stato membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi competenti del singolo stato membro.

ARTICOLO 28: INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE ANNUALE

(1) La direzione della SE è tenuta a informare e consultare il comitato aziendale della SE almeno una volta all'anno nell'ambito di una seduta comune riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE, presentando in tempo utile i documenti necessari, in particolare

1. le relazioni annuali,
2. gli ordini del giorno di tutte le sedute dell'organo direttivo e dell'organo di sorveglianza o di amministrazione,
3. le copie di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

(2) L'evoluzione delle attività e le prospettive della SE ai sensi del comma 1 riguardano in particolare

1. la struttura della SE e la sua situazione economica e finanziaria;

2. l'evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite;
3. la situazione e l'evoluzione probabile dell'occupazione;
4. gli investimenti (programmi d'investimento);
5. eventuali cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione;
6. l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e processi produttivi;
7. i trasferimenti d'impresе, stabilimenti o di parti importanti degli stessi e il trasferimento della produzione;
8. fusioni o scissioni d'impresе e stabilimenti;
9. il ridimensionamento o la chiusura d'impresе, stabilimenti o di parti importanti degli stessi;
10. eventuali licenziamenti collettivi.

(3) La direzione della SE informa le direzioni circa il luogo e il giorno della riunione.

ARTICOLO 29: INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

(1) La direzione della SE è tenuta a informare il comitato aziendale, presentando in tempo utile i documenti necessari, di eventuali circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori. Circostanze eccezionali sono, in particolare

1. il trasferimento o la delocalizzazione d'impresе, stabilimenti o di parti importanti degli stessi;
2. la chiusura d'impresе, stabilimenti o di parti importanti degli stessi;
3. i licenziamenti collettivi.

(2) Il comitato aziendale della SE ha il diritto, a sua richiesta, di riunirsi con la direzione della SE o con rappresentanti di un altro livello di direzione all'interno della SE competente, dotato di poteri decisionali propri, per essere consultato sulle circostanze eccezionali.

(3) Su delibera del comitato aziendale della SE, il comitato esecutivo (articolo 23 comma 4) gode dei diritti di cui al comma 2. Nel caso di una riunione con il comitato esecutivo hanno diritto di parteciparvi anche i membri del comitato aziendale della SE che rappresentano i lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione.

(4) Qualora la direzione della SE decida di non agire conformemente al parere espresso dal comitato aziendale della SE o dal comitato esecutivo, il comitato aziendale della SE ha il diritto di riunirsi ancora una volta con la direzione della SE per trovare un accordo.

ARTICOLO 30: INFORMAZIONE DA PARTE DEL COMITATO AZIENDALE DELLA SE

Il comitato aziendale della SE informa i rappresentanti dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze, del contenuto e dei risultati delle procedure d'informazione e consultazione. In assenza di rappresentanti dei lavoratori vanno informati i lavoratori stessi.

ARTICOLO 31: FORMAZIONE

Il comitato aziendale della SE può decidere di far partecipare alcuni suoi partecipanti a corsi di addestramento e formazione se questi ultimi trasmettono conoscenze necessarie allo svolgimento dei loro compiti nel comitato aziendale della SE. Il comitato aziendale della SE è tenuto a comunicare in tempo utile alla direzione della SE la partecipazione e la data prevista. La tempistica va concordata tenendo conto delle esigenze aziendali.

ARTICOLO 32: ESPERTI

Il comitato aziendale della SE o il comitato esecutivo può farsi coadiuvare da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò sia necessario al regolare ed effettivo svolgimento dei suoi compiti. Gli esperti possono essere anche rappresentanti di sindacati.

ARTICOLO 33: SPESE E RISORSE MATERIALI

La SE si fa carico delle spese necessarie per la costituzione e lo svolgimento dell'attività del comitato aziendale della SE e del comitato esecutivo. Per il resto si applica analogamente l'articolo 19 comma 2.

ARTICOLO 34: PRESUPPOSTI PARTICOLARI

(1) Se sussistono i presupposti dell'articolo 22, si applicano per legge le disposizioni concernenti la partecipazione dei lavoratori in forza di legge conformemente agli articoli da 35 a 38

1. nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se prima della trasformazione vigevano nella società norme in materia di partecipazione dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione;
2. nel caso di una SE costituita mediante fusione se
 - a) prima dell'iscrizione della SE esistevano in una o più delle sue società partecipanti una o più forme di partecipazione che interessavano almeno il 25 % del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti e affiliate interessate oppure

- b) prima dell'iscrizione della SE esistevano in una o più delle sue società partecipanti una o più forme di partecipazione che interessavano meno del 25 % del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti e affiliate interessate e la delegazione speciale di negoziazione decide in tal senso;
3. nel caso di una SE costituita creando una holding o un'affiliata se
- a) prima dell'iscrizione della SE esistevano in una o più delle sue società partecipanti una o più forme di partecipazione che interessavano almeno il 50 % del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti e affiliate interessate oppure
 - b) prima dell'iscrizione della SE esistevano in una o più delle sue società partecipanti una o più forme di partecipazione che interessavano meno del 50 % del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti e affiliate interessate e la delegazione speciale di negoziazione decide in tal senso.

(2) Se nei casi previsti nel comma 1 n° 2 e 3 esistevano presso le diverse società partecipanti più di una delle forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 2 comma 12, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. Se la delegazione speciale di negoziazione non prende una decisione del genere e una società nazionale, i cui lavoratori hanno diritto alla partecipazione, partecipa alla costituzione della SE, si applicano le disposizioni sulla partecipazione conformemente all'articolo 2 comma 12 n° 1. Nel caso in cui non partecipi una società nazionale, i cui lavoratori hanno diritto alla partecipazione, si applica la forma di partecipazione ai sensi dell'articolo 2 comma 12 che interessa il numero massimo dei lavoratori occupati nelle società partecipanti.

(3) La delegazione speciale di negoziazione informa le direzioni delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 1 n° 2 lettera b e n° 3 lettera b e comma 2 frase 1.

ARTICOLO 35: AMPIEZZA DELLA PARTECIPAZIONE

(1) Qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 34 comma 1 n° 1 (SE costituita mediante trasformazione), continuano a valere le disposizioni sulla partecipazione valide presso la società anteriormente alla trasformazione.

(2) Qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 34 comma 1 n° 2 (SE costituita mediante fusione) oppure dell'articolo 34 comma 1 n° 3 (SE costituita mediante creazione di una holding SE o costituzione di un'affiliata SE), i lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze oppure il loro organo di rappresentanza hanno il diritto di eleggere o designare parte dei membri dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE oppure di raccomandare la loro designazione o di opporvisi. Il numero di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE si calcola in base alla quota massima di rappresentanti dei lavoratori che sussisteva negli organi delle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

ARTICOLO 36: RIPARTIZIONE DEI SEGGI E NOMINA

(1) Il comitato aziendale della SE ripartisce i seggi dell'organo di sorveglianza o di amministrazione tra gli stati membri in cui vanno eletti o nominati membri. La ripartizione viene eseguita conformemente alla proporzione dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze impiegati in ogni stato membro. Se così facendo i lavoratori di uno o più stati membri non ricevono un seggio, il comitato aziendale della SE è tenuto ad assegnare l'ultimo seggio a uno stato membro finora non considerato. Detto seggio deve, laddove opportuno, essere attribuito allo stato membro in cui la SE avrà la sua sede. Detto sistema di ripartizione vale anche nel caso in cui i lavoratori della SE possono raccomandare o possono opporsi a membri di questi organi.

(2) Se gli stati membri non decidono loro stessi chi nominare per i seggi a loro attribuiti, è il comitato aziendale della SE a scegliere i rappresentanti dei lavoratori che faranno parte dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE.

(3) Un comitato elettorale composto dalle rappresentanze nazionali della SE, delle sue affiliate e dipendenze dovrà occuparsi di scegliere i rappresentanti dei lavoratori da inviare a far parte dell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE spettanti alla Germania. Per la procedura elettorale si applicano mutatis mutandis l'articolo 6 commi da 2 a 4, l'articolo 8 comma 1 frasi da 2 a 5, commi da 2 a 7 e gli articoli 9 e 10 a condizione che al posto delle società partecipanti, delle affiliate e dipendenze interessate subentrino la SE, le sue affiliate e dipendenze. Il risultato delle elezioni deve essere comunicato alla direzione della SE, al comitato aziendale della SE, alle persone elette, ai comitati di rappresentanza degli impiegati con funzioni dirigenziali e ai sindacati.

(4) I rappresentanti dei lavoratori prescelti conformemente ai commi 2 e 3 vengono proposti all'assemblea generale della SE per la nomina. L'assemblea generale è tenuta a seguire tale proposta.

ARTICOLO 37: REVOCA E IMPUGNAZIONE

(1) Un rappresentante dei lavoratori inviato dalla Germania a far parte dell'organo di sorveglianza o di amministrazione o un suo sostituto può essere revocato prima della scadenza del suo mandato. Sono autorizzati a presentare la relativa richiesta

1. le rappresentanze dei lavoratori che hanno costituito il comitato elettorale;
2. quando si tratta di elezioni primarie almeno tre lavoratori aventi diritto di voto;
3. nel caso di un membro ai sensi dell'articolo 6 comma 3 solo il sindacato che lo ha proposto;
4. nel caso di un membro ai sensi dell'articolo 6 comma 4 solo il comitato di rappresentanza degli impiegati con funzioni dirigenziali che lo ha proposto.

Per la procedura di revoca valgono analogamente gli articoli da 8 a 10 a condizione che al posto delle società partecipanti, delle affiliate e dipendenze interessate subentrino la SE, le sue affiliate e dipendenze; in deroga all'articolo 8 comma 5 e articolo 10 comma 1 frase 3, il comitato richiede una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. I rappresentanti dei lavoratori devono essere revocati da parte dell'assemblea generale della SE.

(2) L'elezione di un rappresentante dei lavoratori inviato dalla Germania a far parte dell'organo di sorveglianza o di amministrazione, o di un suo sostituto, può essere impugnata qualora siano state violate disposizioni fondamentali in materia di diritto di voto attivo e passivo o di procedura elettorale e non ce ne sia stata correzione, tranne che l'infrazione non abbia potuto modificare o influenzare l'esito dell'elezione. Hanno diritto d'impugnazione i soggetti di cui al comma 1 frase 2, il comitato aziendale della SE e la direzione della SE. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla delibera di nomina dell'assemblea generale.

ARTICOLO 38: STATUS GIURIDICO, ORDINAMENTO INTERNO

(1) I rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE hanno gli stessi diritti e doveri dei membri che rappresentano gli azionisti.

(2) Il numero di membri dell'organo direttivo (articolo 16 della legge tedesca d'esecuzione della SE) oppure dei direttori amministrativi (articolo 40 della legge tedesca d'esecuzione della SE) è pari ad almeno due. Uno di loro è competente per il settore lavoro e questioni sociali.

(3) Qualora in una delle società partecipanti l'organo di sorveglianza si componga di un numero paritetico di rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori e di un ulteriore membro, anche nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE va eletto un ulteriore membro su richiesta comune dei rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori.

SEZIONE 3

TUTELA DELLE TENDENZE

ARTICOLO 39: IMPRESE DI TENDENZA

(1) La sezione 2 non si applica a una SE che abbia direttamente e prevalentemente

1. scopi politici o di coalizione, scopi confessionali, caritativi, educativi, scientifici o artistici oppure
2. scopi di resoconto o di espressione di opinioni, ai quali si applica l'articolo 5 comma 1 frase 2 della legge fondamentale tedesca.

(2) L'informazione e la consultazione si limita agli oggetti dell'articolo 28 comma 2 n° 5-10 e dell'articolo 29 e avviene solamente con la compensazione o la mitigazione degli svantaggi economici che derivano ai lavoratori dal cambiamento d'impresa o di dipendenza.

PARTE 4^a

PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI PROTETTIVE

ARTICOLO 40: COOPERAZIONE IMPRONTATA ALLA FIDUCIA

Nel contesto di una procedura d'informazione e consultazione la direzione della SE e il comitato aziendale della SE o i rappresentanti dei lavoratori cooperano per il bene dei lavoratori e dell'impresa o del gruppo d'impresе con un rapporto improntato alla fiducia.

ARTICOLO 41: SEGRETEZZA, RISERVATEZZA

(1) Doveri d'informazione da parte delle direzioni e della direzione della SE conformemente a questa legge sussistono solo nella misura in cui, così facendo, non vengano obiettivamente compromessi segreti aziendali o commerciali delle società coinvolte nella costituzione, della SE o delle sue affiliate e dipendenze.

(2) Indipendentemente dal luogo in cui si trovino, i membri e i sostituti di un comitato aziendale della SE sono tenuti a non rivelare e a non utilizzare segreti aziendali o commerciali di cui sono venuti a conoscenza in veste di membri del comitato aziendale della SE e che la direzione della SE ha esplicitamente definito soggetti a segretezza. Ciò vale anche una volta terminato il mandato nel comitato aziendale della SE.

(3) L'obbligo di riservatezza del comitato aziendale della SE di cui al comma 2 non vale nei confronti di

1. membri del comitato aziendale della SE;
2. rappresentanti dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze, qualora costoro debbano essere informati del contenuto delle informazioni e degli esiti della consultazione in base a un accordo conforme all'articolo 21 o all'articolo 30;
3. rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE come pure
4. interpreti ed esperti, dei cui servizi e consulenza ci si avvale.

(4) L'obbligo di riservatezza secondo il comma 2 vale mutatis mutandis per

1. i membri e i sostituti della delegazione speciale di negoziazione;
2. i rappresentanti dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze;
3. i rappresentanti dei lavoratori che partecipino altrimenti a una procedura per l'informazione e la consultazione;

4. gli esperti e gli interpreti.

(5) L'eccezione all'obbligo di riservatezza a norma del comma 3 n° 1 vale analogamente per le persone di cui al comma 4 n° 1 – 3. L'obbligo di riservatezza non vale inoltre per

1. i membri della delegazione speciale di negoziazione nei confronti d'interpreti ed esperti;
2. i rappresentanti dei lavoratori a norma del comma 4 n° 3 nei confronti di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE, nei confronti d'interpreti ed esperti dei cui servizi e consulenza ci si avvale come da relativo accordo e nei confronti di rappresentanti dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze nella misura in cui costoro in base all'accordo (articolo 21) debbano essere informati del contenuto delle informazioni e degli esiti della consultazione.

ARTICOLO 42: TUTELA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione,
2. i membri del comitato aziendale della SE,
3. i rappresentanti dei lavoratori che partecipano altrimenti a una procedura per l'informazione e la consultazione,
4. i rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione della SE

che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero in una delle società partecipanti godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati. Ciò riguarda in particolar modo

1. la protezione contro il licenziamento;
2. la partecipazione alle riunioni degli organi di cui alla frase 1
3. e il pagamento della retribuzione durante il periodo di assenza.

ARTICOLO 43: DIVIETO DI PRASSI ABUSIVE

Non si può abusare di una SE per sottrarre o non concedere ai lavoratori i loro diritti di coinvolgimento. Si sospetta che ci sia abuso se, senza che sia stata attuata una procedura ai sensi dell'articolo 18 comma 3, entro un anno dalla costituzione della SE avvengono cambiamenti strutturali che fanno sì che ai lavoratori vengano sottratti o non vengano concessi diritti di coinvolgimento.

ARTICOLO 44: TUTELA DELL'ISTITUZIONE E DELL'ATTIVITÀ

Nessuno può

1. ostacolare l'istituzione della delegazione speciale di negoziazione, la costituzione di un comitato aziendale della SE oppure l'introduzione di una procedura d'informazione e consultazione a norma dell'articolo 21 comma 2 oppure ostacolare o influenzare l'elezione, la designazione, la raccomandazione oppure l'opposizione a rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione minacciando svantaggi oppure promettendo vantaggi;
2. ostacolare o disturbare l'attività della delegazione speciale di negoziazione, del comitato aziendale della SE o dei rappresentanti dei lavoratori a norma dell'articolo 21 comma 2 o l'attività dei rappresentanti dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione oppure
3. discriminare o agevolare un membro o un sostituto della delegazione speciale di negoziazione, del comitato aziendale della SE o un rappresentante dei lavoratori a norma dell'articolo 21 comma 2 o un rappresentante dei lavoratori nell'organo di sorveglianza o di amministrazione a causa della sua attività.

PARTE 5^a

NORME PENALI E SANZIONI PECUNIARIE, DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45: NORME PENALI

(1) È punito con una pena detentiva di massimo due anni o con una pena pecuniaria chi

1. contrariamente all'articolo 41 comma 2, anche in collegamento con il comma 4, utilizza un segreto aziendale o commerciale oppure
2. contrariamente all'articolo 43 frase 1 abusa di una SE per togliere o non concedere ai lavoratori i diritti di coinvolgimento.

(2) È punito con una pena detentiva di massimo un anno o con una pena pecuniaria, chi

1. contrariamente all'articolo 41 comma 2, anche in collegamento con il comma 4, rileva un segreto aziendale o commerciale,
2. contrariamente all'articolo 44 n° 1 o 2 ostacolo, influenza o disturba un'attività ivi menzionata oppure

3. contrariamente all'articolo 44 n° 3 svantaggia o avvantaggia una persona ivi menzionata.

(3) Qualora nei casi di cui al comma 2 n° 1 la persona agisca dietro compenso o con l'intenzione di arricchire se stessa o un terzo o di danneggiare un terzo, la pena si trasforma in una pena detentiva di massimo due anni o una pena pecuniaria.

(4) Il reato viene perseguito solo su querela. Nei casi di cui al comma 1 n° 2 e al comma 2 n° 2 e 3, sono autorizzati a sporgere querela la delegazione speciale di negoziazione, il comitato aziendale della SE, la maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori nel quadro di una procedura d'informazione e consultazione, ogni membro dell'organo di sorveglianza e di amministrazione, un sindacato rappresentato nell'impresa e le direzioni.

ARTICOLO 46: SANZIONI PECUNIARIE

(1) Contravviene al regolamento chi

1. contrariamente all'articolo 4 comma 2 o articolo 5 comma 4 frase 2, sempre anche in collegamento con l'articolo 18 comma 4, non fornisce un'informazione, non la fornisce correttamente, la fornisce in modo incompleto o non la fornisce in tempo oppure
2. contrariamente all'articolo 28 comma 1 frase 1 o all'articolo 29 comma 1 frase 1 non informa, non informa correttamente, non informa in modo completo, non informa nel modo prescritto o non informa in tempo il comitato aziendale della SE.

(2) La trasgressione può essere punita con una multa di massimo ventimila euro.

ARTICOLO 47: VALIDITÀ DELLE LEGGI NAZIONALI

(1) La presente legge non tange i diritti di coinvolgimento che spettano ai lavoratori conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali, fatta eccezione per

1. la partecipazione negli organi della SE;
2. le disposizioni della legge sui CAE, a meno che la delegazione speciale di negoziazione non abbia adottato una delibera ai sensi dell'articolo 16.

(2) Regolamentazioni e strutture relative alle rappresentanze dei lavoratori di una società partecipante con sede in Germania che con la costituzione della SE si estingue come persona giuridica, continuano ad esistere dopo l'iscrizione della SE. La direzione della SE assicura che tali rappresentanze dei lavoratori potranno continuare a esercitare il proprio compito.

Editore:

Ministero del lavoro e degli affari sociali della Repubblica federale tedesca

Sezione Informazioni, pubblicazioni, redazione

D-53107 Bonn, Germania

Situazione al mese di agosto del 2012

Se volete fare delle ordinazioni:

N° dell'ordine: C 741

Telefono: + 49 (0)1805 / 77 80 90*

Telefax: + 49 (0)1805 / 77 80 94*

*Prezzo fisso: 14 cent/min. dalle reti fisse tedesche e massimo 42 cent/min. dalle reti di telefonia mobili tedesche

Per iscritto: Publikationsversand der Bundesregierung

Postfach 48 10 09

D-18132 Rostock

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet: <http://www.bmas.de>

Servizio non udenti/ Audiolesi:

E-mail: info.gehoerlos@bmas.bund.de

Telefono scritto: +49 (0)30 221 911 016

Fax: +49 (0)30 221 911 017

Telefono a gesti: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Composizione/ Layout: Dipartimento grafico, Ministero del lavoro e degli affari sociali

Traduttori: Gabriella Moretti e Beate Liede

Se desiderate citare questa pubblicazione, indicate per favore esattamente l'editore, il titolo e la data della pubblicazione. Vi preghiamo di inviarne un esemplare all'editore.

Telefono dei cittadini

Da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 20

Voi domandate – noi rispondiamo

Pensione: +49 (0)30 221 911 001

Assicurazione infortuni/Servizio onorifico: +49 (0)30 221 911 002

Politica e promozione del mercato del lavoro: +49 (0)30 221 911 003

Diritto del lavoro: +49 (0)30 221 911 004

Tempo parziale, part-time di avviamento alla pensione, minijob: +49 (0)30 221 911 005

Informazioni per persone disabili: +49 (0)30 221 911 006

Fondo sociale europeo/Europa sociale: +49 (0)30 221 911 007

Partecipazione dei lavoratori al capitale: +49 (0)30 221 911 008

Informazioni sul "Pacchetto formazione": +49 (0)30 221 911 009

Servizio non udenti/audiolesi:

info.gehoerlos@bmas.bund.de

Telefono scritto: +49 (0)30 221 911 016

Fax : +49 (0)30 221 911 017

Telefono a gesti: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

www.bmas.de

info@bmas.bund.de